

Quotidiano

# Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

09 Lug 2019

## Su E-fattura e corrispettivi doppia semplificazione per l'illuminazione votiva

di Domenico Luddeni

La conversione del Dcereto Crescita ha definitivamente chiarito gli obblighi di fatturazione elettronica per i gestori di illuminazione votiva nei cimiteri.

L'articolo 12-bis del Dl 34/2019 convertito dalla legge n. 58 ha aggiunto il comma 6-quater all'articolo 22 del Dpr 633/1972 esonerando quindi i gestori di illuminazione votiva nei cimiteri dall'obbligo di emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Il che consente di evitare il gravoso obbligo di fatturazione elettronica per piccoli importi e sostanzialmente sempre nei confronti di privati cittadini. Le disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2019 e, quindi, gli enti che hanno atteso fino a ora per l'emissione dei ruoli per la riscossione dei canoni di illuminazione votiva potranno usufruire dell'agevolazione già per l'emissione 2019. Il comma 2 dell'articolo 12 -bis stabilisce comunque che permane l'obbligo di certificazione stabilito dall'articolo 1 del Dpr 696/1996 (scontrino fiscale o ricevuta fiscale).

### Gli enti locali

In questo caso la situazione per gli enti locali è di estrema semplificazione: infatti l'ente che gestisce direttamente il servizio di illuminazione votiva è esonerato dall'obbligo di fatturazione ma teoricamente obbligato alla certificazione dei corrispettivi. Lo stesso Dpr 696/1996 però stabilisce, all'articolo 2, punto QQ, l'esonero dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale «per le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, (omissis)». Di conseguenza la certificazione delle prestazioni di illuminazione votiva è libera per gli enti locali i quali hanno quindi diverse possibilità:

- 1) emettere volontariamente fattura elettronica, pur non essendovi obbligati, registrando le fatture emesse nel registro previsto dall'articolo 23 del Dpr 633/1972;
- 2) emettere un qualsiasi documento utile ai fini contabili ma senza alcuna valenza fiscale (reversale, lettera che invita al pagamento eccetera) registrando i corrispettivi secondo l'articolo 24 del Dpr 633/1972, che stabilisce che l'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo;
- 3) continuare a emettere le bollette-fatture secondo il Dm 370/2000 che, a questo punto, diventano semplicemente una modalità alternativa di certificazione dei corrispettivi della illuminazione votiva. In questo ultimo caso però bisogna tenere conto che nella risoluzione n. 68/2018, l'agenzia delle Entrate considera le bollette-fatture quali fatture, quindi l'emissione delle stesse dovrebbe avvenire in formato elettronico ma, in tal caso, non essendo più bollette-fatture ma fatture elettroniche, verrebbero meno tutte le semplificazioni previste dal Dm 370/2000. Semplificazioni tra le quali, la possibilità di registrare il totale delle bollette-fatture emesse con i cosiddetti ruoli o distinte meccanografiche, con un'unica registrazione dei totali sul registro dei corrispettivi entro il mese successivo a ogni trimestre con riferimento alla data della loro emissione. Per evitare la scure della risoluzione n. 68/2018 l'ente potrebbe emettere bollette fatture senza indicare che si tratta di emissione in base al Dm 370/2000, ma questo escluderebbe

di fatto l'applicabilità delle semplificazioni.

### **I concessionari**

Leggermente diversa appare la situazione dei gestori dei servizi di illuminazione votiva in concessione, come le società in house: questi, se decideranno di non emettere fattura elettronica, applicando il comma 6-quater dell'articolo 22, dovranno emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale (articolo 1 del Dpr 696/1996). Anche per questi soggetti sembra esclusa la possibilità di applicare il Dm 370/2000, per le motivazioni sopra citate. L'applicabilità del dm 370/2000 alla gestione dei servizi di illuminazione votiva sembra definitivamente esclusa, sia per gli enti locali che per i gestori privati in concessione, ma sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell'agenzia delle Entrate.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved